



Alla Provincia di Treviso
Settore Ambiente/Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda 116 31100 Treviso
Fax: 0422 – 582 499
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Al Sindaco del
Comune di Pederobba
Piazza Case Rosse
31040 Onigo di Pederobba (Tv)
protocollo.comune.pederobba@bepec.it

A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara 5/A
31100 Treviso (TV)
daptv@pec.arpav.it

Alla Regione Veneto Direzione Valutazione
Progetti e Investimenti
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

Oggetto: “Procedura congiunta di V.I.A. ed A.I.A. ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/06 s.m.i. Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04, proponente: Industria Cementi Giovanni Rossi Spa Stabilimento di Via San Giacomo 18 - 31040 – in Comune di Pederobba (TV)”.

“OSSERVAZIONI PROCEDURA COGIUNTA di VIA ed AIA”

La sottoscritta Dr. ssa Forestale LECIS MARINA, iscritta nel Registro dei periti presso il Tribunale civile e penale di Padova in materia agro-ambientale (numeri 2535 e 470), nonché all’Albo dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova al n° 577F, incaricata dall’Avvocato Giorgio Destro del Foro di Padova.

PREMESSO CHE

- Il Cementificio in oggetto è un “**Industria Insalubre di Prima Classe**”;
- E’ stata valutata la pianificazione territoriale di rango superiore della Regione Veneto (P.T.R.C.) “*Piano Territoriale Regionale di Coordinamento*”.
- E’ stata valutata la pianificazione territoriale di rango superiore della Provincia di Treviso (P.T.C.P.) “*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*”.
- Le osservazioni in oggetto ai fini della valutazione preliminare dei piani e dei progetti del Comune di Pederobba è stata effettuata mediante la **sovrapposizione di carte tematiche di analisi** e di valutazione attraverso fasi successive in modo da far emergere informazioni relative ai caratteri peculiari ambientali e paesaggistici dell’area oggetto di valutazione, utilizzando il metodo overlay maps¹² messo a punto da I. Mc Harg (1969).
- Gli scenari di riferimento del P.A.T. del Comune di Pederobba, prendono in considerazione diverse strategie territoriali che **dovrebbero** assicurare uno sviluppo ambientale, economico, sociale e territoriale.
- L’autorizzazione all’ingresso di nuovi rifiuti (ampliamento codice CER 19.12.04 – plastiche e gomme) apre la strada ad effetti negativi potenzialmente irreversibili sull’ambiente circostante aumentando il rischio sanitario per la popolazione residente, effetti tutti non esaminati in sede di V.I.A. e in violazione del Principio di Precauzione di cui si dirà.

- L'impianto non garantisce l'assenza di impatti sull'ambiente esterno, già saturo di agenti inquinanti in particolare le temute PM10 e PM 2,5 (Fig. 3).



Fig. 1: * Localizzazione Industria insalubre di prima classe “Cementi Giovanni Rossi Spa” Stabilimento di Pederobba (TV) Via San Giacomo 18 - 31040 – nell’area degli impatti a distanza di 500 m dal Camino del forno.

(*) *In violazione del principio di precauzione e di prevenzione evidenziati nelle osservazioni al punto 5, a cui si rimanda.*

FORMULA LE SEGUENTI

OSSERVAZIONI

1. IMPATTI MATRICE ARIA

Premesso che l'ingresso di nuovi rifiuti (CER 19.12.04), oltre all' aumento del traffico pesante, genera un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria già particolarmente interessata da sostanze inquinanti tossiche e cancerogene come evidenziato in figura n. 2

Presso l'area rossa, caratterizzata da una maggiore concentrazione di inquinanti (Smog fotochimico), è localizzata l'industria insalubre di prima classe "Cementi Giovanni Rossi Spa" Stabilimento di Pederobba (TV) con 58 punti di emissione attivi.




Fig. 2: Matrice Aria dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la zona in rosso (pianura padana) risulta fra quelle più inquinate al mondo ove è ubicato lo stabilimento Industriale insalubre di prima classe "Cementi Giovanni Rossi Spa" di Pederobba (TV).


E' stata valutata la zonizzazione del Comune di Pederobba ricompresa in IT0513 Pianura e Capoluogo Bassa pianura, nonché i dati dei monitoraggi ARPA della Stazione fissa di Pederobba attivata su convenzione (Fig. 4) delle due campagne 2013 e 2014.

Durante la campagna invernale (2014) si sono osservati fenomeni piovosi che hanno favorito la **dispersione** degli inquinanti emessi, con conseguente scarsa rappresentazione della reale qualità dell'aria e senza eseguire ulteriori successive misure di accertamento (fatto non evidenziato dal proponente).

Dalle precedenti indagini di ARPAV è emersa una certa concentrazione di microinquinanti organici (diossine, IPA e PCB) tale da giustificare la richiesta della ricerca delle stesse sostanze tossiche anche nei suoli adiacenti (Osservazioni n. 4).

Mentre, non è stato valutato l'aumento del traffico pesante in entrata e in uscita, che si andrà a sommare con l'esistente, favorendo l'accumulo non solo delle temute PM 10 e PM 2,5 ma anche delle ancora più insidiose nanoparticelle (Fig. 3), col verificarsi del peggioramento del clima dei luoghi oggetto di valutazione e il conseguente aumento dei rischi della salute pubblica e degli impatti sulle matrici ambientali.

La VIA e l'AIA, di fatto, autorizzano un iter che aumenta le emissioni dell'industria insalubre sulla "Matrice Aria" dell'area indagata (oltre i limiti previsti), in violazione delle politiche urgenti di contenimento delle emissioni e degli standard di qualità dell'aria più stringenti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato alla Unione Europea (progetto REVIHAAP, www.euro.who.int).



INOLTRE SI RICHIAMA QUANTO SEGUE:

- Il 19 aprile 2016 è stato approvato, dal Consiglio Regionale il nuovo ***Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera***. Il Piano adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.Lgs 155/2010. La redazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ha richiesto un lungo lavoro di collaborazione tra Regione e ARPAV, iniziato nel 2012 con l'aggiornamento del documento di zonizzazione, grazie alla quale è stato possibile fotografare lo stato di qualità dell'aria e le diverse fonti di pressione che influenzano l'inquinamento atmosferico, definendo gli inquinanti più critici e le sorgenti emissive su cui concentrare le misure di risanamento (cfr. Fig. 4). Le aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente impattanti per lo stato della qualità dell'aria che sono: □ emissioni da cantieri di costruzione di grandi infrastrutture ; □ Interventi sul trasporto merci e multi modalità; □ Contenimento dell'inquinamento industriale; Inoltre la Regione si impegna ad approfondire gli aspetti tecnici e scientifici comunicando al pubblico gli specifici processi al fine di ottenere il consenso sociale, nonché si pone l'obiettivo di risolvere le “**evidenze sanitarie**” per la riduzione dell'inquinamento da particolato. L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, valuterà se intraprendere specifiche azioni. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 155/2010, la legge quadro in materia di qualità dell'aria, l'inventario regionale INEMAR VENETO delle emissioni in atmosfera è divenuto un obbligo di legge. Le Regioni debbono infatti predisporlo con cadenza almeno triennale ed anche in corrispondenza della scalatura

provinciale dell'inventario nazionale dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'inventario delle emissioni dei macroinquinanti in atmosfera è uno strumento fondamentale per la **gestione della qualità dell'aria**, in quanto rappresenta una raccolta coerente dei valori delle emissioni a livello regionale nell'anno di riferimento, disaggregati per attività emissiva (ad es. trasporti, allevamenti, industria), combustibile utilizzato (benzina, gasolio, metano, ecc.), inquinante (NO_x, CO, ecc.) e tipologia di emissione (puntuale ovvero convogliata, diffusa cioè non convogliata o riferita ad una determinata porzione di territorio, ecc.).

- L'impatto sull'ambiente e sulla salute del **cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico** sono stati negli ultimi anni al centro dell'attenzione dei ricercatori, dei cittadini e dei governi della Unione Europea. I trasporti e il riscaldamento domestico sono responsabili di inquinanti di interesse tossicologico che destano molta preoccupazione in termini di impatto sanitario a causa dell'elevato numero di persone esposte, in ambito urbano ed extraurbano. Inoltre, le emissioni di tipo industriale contribuiscono a peggiorare ulteriormente la qualità dell'aria, prevalentemente nelle aree periferiche. I principali inquinanti di interesse sono il particolato atmosferico (soprattutto la sua frazione fine, il PM_{2.5} evidenziato in figura n. 3), il biossido di azoto (NO₂) e l'ozono (O₃) associati in modo inequivocabile ad effetti sanitari quali l'aumento di sintomi respiratori, l'aggravamento di patologie croniche cardiorespiratorie, il tumore polmonare, l'aumento della mortalità e la riduzione della speranza di vita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che l'inquinamento atmosferico ambientale causa nel mondo circa 3.7 milioni di decessi all'anno,

800.000 solo in Europa; esso è responsabile di 6.3 milioni di anni di vita persi e del 3% della mortalità cardio-respiratoria. In un recente processo di revisione della letteratura scientifica sui principali inquinanti, l'OMS ha raccomandato alla Unione Europea politiche urgenti di contenimento delle emissioni e standard di qualità dell'aria più stringenti (progetto REVIHAAP, www.euro.who.int). L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS ha recentemente stabilito che esistono prove sufficienti della **cancerogenicità del particolato atmosferico** (PM10 e PM2.5) in particolare per il cancro del polmone (Fig. 3).

- Il Nord Italia, e la Pianura Padana in particolare, è da sempre una delle aree più critiche a livello europeo e la situazione implica il mantenimento di un costante livello di attenzione e l'adozione di politiche mirate alla **riduzione dei livelli di inquinamento per il futuro**, aspetti che non sono stati valutati in fase di VIA e di AIA, nonché in fase progettuale, in violazione del principio di precauzione di cui si dirà (Osservazioni n. 5).
- La dimostrazione che molti processi patologici trovano una loro eziopatogenesi in cause ambientali, quali l'accumulo di inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo, e l'esistenza su scala mondiale di gravi e irreversibili dissesti ambientali, hanno sollecitato una crescente attenzione del mondo medico verso questi temi. Sono decenni che nei convegni medici si parla di salute, di ambiente, di inquinamento e che i ricercatori si impegnano per evidenziarne le correlazioni, l'inquinamento dell'ambiente di vita e di lavoro è sempre più spesso causa o motivo di aggravamento di numerose patologie. Dal momento che i rischi per la salute sono inequivocabilmente legati al degrado ambientale

L' aumento di attività di combustione industriale risulta fonte di incremento delle "polveri sottili PM 10 e PM 2,5" le temute sostanze cancerogene (fonte IARC) che con altri inquinanti sono la causa di gravi malattie respiratorie e cardiovascolari.

Non è stato inoltre valutato l'aumento del traffico pesante in entrata e in uscita, che si andrà a sommare con l'esistente, favorendo l'accumulo non solo delle nominate PM 10, PM 2,5 ma anche delle nanoparticelle, peggiorando il clima dei luoghi oggetto di valutazione e aumentando i rischi per salute pubblica e gli impatti sull'ambiente.




Fig. 4: zonizzazione IT0513 Pianura e Capoluogo Bassa pianura

Copyright © ARPA Veneto - Tutti i diritti riservati - P.IVA 03382700288

Inoltre, non è possibile garantire che le emissioni dell'impianto a seguito dell'introduzione delle plastiche rimarranno in linea con i valori riscontrati

nella marcia con pneumatici, come riportato nella Relazione tecnica a firma dell'ing. Stefano Nerviani (Elaborato B01 pag. 19).

Nello stesso modo non vi è garanzia sul successivo punto 3.4: *“L'introduzione delle plastiche al posto di pneumatici triturati non comporterà variazioni delle fasi di avviamento e arresto dell'impianto di cottura, in quanto lo stesso, già adesso, come da vigente AIA, può coincenerire rifiuti solo al di sopra del minimo tecnico (ossia con impianto a regime), nel rispetto delle condizioni prescritte”*.

In sostanza non si è valutato il rischio delle ricadute in ambiente esterno allo stabilimento delle PM10 e PM2,5 (sostanze cancerogene fonte IARC) e delle Diossine, sostanze neurotossiche persistenti e bioaccumulabili negli organismi viventi e nelle matrici ambientali, che pongono a serio rischio sanitario la popolazione interessata, in violazione del Principio di prevenzione e di precauzione (caratterizzati da una certa complementarità*) ove deve sempre prevalere la protezione dell'uomo e dell'ambiente sugli interessi economici.

**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza n. 21 del 25 Settembre 2013.*

2. IMPATTI MATRICE ACQUA

Il P.A.T. del Comune di Pederobba definisce l'impianto industriale quale "Area di riqualificazione e riconversione", evidenziato in figura n. 5 a cui si rimanda, aspetto non considerato in fase di V.I.A. di A.I.A. e di elaborazione di progetto definitivo.

Detto impianto risulta completamente immerso in alveo del Fiume Piave, area di tutela.




Fig. 5: PAT Comune di Pederobba – (estratto Carta del Rischio idraulico) lo stabilimento Industria Cementi Giovanni Rossi Spa in Comune di Pederobba risulta edificato in area oggetto di tutela (perimetrato in giallo).

Lo stabilimento ricade completamente all'interno di aree a **rischio Idrogeologico** in riferimento al P.A.I. di tipo P4 (Pericolo molto elevato) in alveo del Fiume Piave come risulta dalla Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Fig. 6).

Vincoli presso l'Area dello Stabilimento Industria Cementi Giovanni Rossi Spa :

- Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 lett.c del D.lgs n°42/2004;
- Corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art.142 lett.c del D.Lgs n°42/2004 (Art. 5

canale Brentella e Fiume Piave);

- Territori coperti da foreste o boschi ai sensi dell'art.142 lett.g del D.Lgs n°42/2004 (Art. 5);
- Ambiti dei Piani d'Area o di settore ai sensi dell'art.3 delle N.di A. del PTRC
- Ambiti naturalistici di livello regionale - art.19 delle N. di A. del PTRC;
- Aree a rischio Idrogeologico in riferimento al PTCP 2010 ;





Fig. 6: Estratto PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del Comune di Pederobba e interferenze con gli altri comuni confinanti evidenziati nel riquadro a lato, in particolare Valdobbiadene. *R:FERRARA, *principi comunitari della tutela dell'ambiente*, in *Dir. Amm.*,2005, 509

Per quanto descritto la tutela della matrice Acqua non è stata considerata al fine di prevenire il rischio del verificarsi di problemi ambientali che possono essere irreversibili. Non è prevalsa la natura anticipata rispetto al potenziale verificarsi del danno per l'ambiente*, nonostante lo Stabilimento in oggetto sia in area a rischio P4 e totalmente immerso in alveo del Fiume Piave a rischio idrogeologico.

3. VALUTAZIONE IMPATTI RECETTORI SENSIBILI

Si elenca la presenza dei Siti di Interesse Comunitario soggetti agli impatti delle emissioni del Camino del Forno, all'interno del raggio massimo di 2 Kmq:

- **IT3230088** – SIC Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba,
- **IT3240034** – ZPS Garzaia di Pederobba;
- **IT3230022** – SIC ZPS Massiccio del Grappa;
- **IT3240035** – ZPS Settolo Basso;
- **IT3240025** – ZPS Campazzi di Onigo (oltre i 2 Kmq).



Detti siti di interesse naturalistico fanno parte del progetto europeo Rete Natura 2000 a livello europeo, i due strumenti legislativi che hanno portato alla designazione di essi sito sono la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e la Direttiva 43/92/CEE “Habitat”.

Inoltre, si segnala la presenza diffusa dei “*Corridoi ecologici*” che si sovrappongono ai principali corsi e specchi d’acqua presenti nell’area importanti per la salvaguardia della fauna selvatica che va tutelata e preservata.

Nel Comune di Pederobba esistono numerose abitazioni residenziali a ridosso dell’impianto oggetto di analisi (Recettori sensibili) localizzate all’interno del raggio di 500 m che non sono state valutate, potenzialmente soggette a rischio di alta criticità diurna e notturna per l’impatto acustico, ed altrettante aree residenziali ricomprese nel raggio di 1 Km non valutate in sede di VIA.

Per quanto descritto si chiede di applicare il principio di precauzione nell’interesse collettivo al fine di tutelare i Siti di Rete Natura 2000 ad alta valenza ecologica, oggetto di tutela e prevenzione, potenzialmente esposti a nuove emissioni di sostanze inquinanti persistenti nelle matrici ambientali e bioaccumulabili negli organismi viventi, emesse dall’impianto in esame (industria insalubre di prima classe) ai sensi del principio di precauzione e prevenzione del rischio.

Risulta inoltre assente la valutazione degli impatti acustici ai recettori, anche esposti alle ricadute degli inquinanti da camino del Forno, nel raggio entro i 500 mq, ma anche nei successivi 1 Kmq e 2Kmq (Fig. 7, 9).

4. IMPATTI MATRICE SUOLO

Premessa

*In letteratura è noto il fatto che le Diossine sono sostanze tossiche traccianti facilmente riconducibili alle emissioni industriali. Nel Veneto queste sostanze diffuse nei nostri ambienti sono diventate **indicatori** dell'inquinamento provocato dall'uomo. Su tali sostanze vi è un progressivo livello di controllo e salvaguardia per la protezione dell'ambiente e della salute umana.*

L'ambiente terrestre può ricevere gli inquinanti ambientali attraverso differenti vie fra cui le più importanti sono:

- deposizione atmosferica;*
- spandimento di fanghi e compost;*
- spandimento di sedimenti provenienti da esondazioni;*
- erosione da aree contaminate nelle vicinanze.*

Nel suolo la TCDD, ad esempio, non presenta mobilità significativa in quanto è assorbita dal carbonio organico del suolo stesso; una volta assorbita, rimane immobile ed a causa della bassa solubilità in acqua non mostra tendenza alla migrazione in profondità. La via di fuga più probabile della TCDD presente sulla superficie del suolo umido e la volatilizzazione, l'assorbimento può attenuare questo processo.

La persistenza di TCDD negli strati superficiali del suolo è stimata con un'emivita pari a 9-15 anni, mentre l'emivita stimata per gli strati più profondi è di 25-100 anni (HSDB).

I suoli costituiscono, quindi, dei recettori naturali per le diossine e, a causa della limitata rimozione e del lungo periodo di emivita, rappresentano una tipica matrice accumulatrice.

È noto che i suoli costituiscono dei *recettori naturali per le diossine*, e a causa della limitata rimozione e del lungo periodo di emivita rappresentano una tipica matrice accumulatrice.

Con questa premessa ARPA avrebbe dovuto ripetere il monitoraggio dei suoli in prossimità delle massime ricadute dei fumi emesse dal Camino principale (Fig. 8).

La scrivente dalla studio della documentazione acquisita ha constatato l'assenza di recenti monitoraggi del suolo per la ricerca delle Diossine e l'assenza dell'individuazione delle aree di massima ricaduta delle concentrazioni degli inquinanti emessi particolarmente dal Camino del Forno (Fig. 9).

Per quanto detto si chiede di effettuare a carattere di urgenza il monitoraggio del suolo nelle zone di massima ricaduta per individuare le concentrazioni superficiali e profonde delle Diossine ed anche di altre sostanze tossiche persistenti nell'ambiente e bioaccumulabili negli organismi viventi (Metalli pesanti), potenzialmente emesse dall'impianto oggetto di valutazione (Fig. 1, 9)




Fig. 8: Industria insalubre di 1° Classe “Cementi Giovanni Rossi Spa” Stabilimento di Pederobba (TV) con evidenziato in giallo il Camino del Forno principale, che genera impatti sulle matrici ambientali almeno sino a 2 Kmq e oltre.



Fig. 9: Potenziale bioaccumulo ai recettori sensibili di diossine e metalli pesanti nel raggio di 500 mq, secondo la direzione dei venti dominati (vedi elaborazione dati ARPA) funzionale al clima e all’orografia che di per se si presenta molto complessa.

5. PRINCIPIO DI PREVENZIONE E DI PRECAUZIONE

Premessa

“Prevenire” dal latino “prae” e “venire”, dunque “venire prima”, significa “prendere tutte le precauzioni necessarie perché un evento negativo o dannoso non si verifichi” (fonte Dizionario Treccani.it).

Più specificatamente il principio di prevenzione o di azione preventiva, fondando le strategie di tutela ambientale, rappresenta un principio cardine de diritto dell’ambiente. In materia ambientale occorre intervenire prima che siano causati dei danni in modo da eliminare il rischio che tali danni si verifichino. Ciò non solo perché i danni ambientali una volta verificati non sempre sono riparabili, ma poiché l’attività di ripristino generalmente è molto più onerosa di quella del ripristino, con rilevanti impatti economici e sociali. Il principio di prevenzione è complementare al più giovane principio di precauzione consente una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche previste ed esige di verificare preventivamente che l’attività non danneggi l’uomo e l’ambiente. Nella fattispecie detti principi complementari impongono di perseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di miglioramento della sua qualità. Applicare il principio di precauzione significa adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente e che sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. Il Codice dell’ambiente (art. 301) prevede in attuazione del principio di precauzione allorché sorgano pericoli anche solo potenziali (vedi il nostro caso delle nuove emissioni da camino in atmosfera di sostanze nocive e cancerogene per l’ambiente e gli esseri viventi) gli

operatori siano tenuti ad adempiere tempestivamente a specifici obblighi informativi nei confronti delle pubbliche autorità ed il Ministero dell'ambiente possa adottare in qualsiasi momento, apposite misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 304 dello stesso Codice.*

**M. Renna, i principi in materia di tutela dell'ambiente, in Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, 1-2/2012.*

Nel caso in oggetto della valutazione di impatto ambientale (VIA) che presuppone la conoscibilità dal punto di vista scientifico degli effetti sull'ambiente derivati dalla realizzazione di una determinata opera: ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE, infatti “*la valutazione di impatto ambientale individua descrive e valuta in modo appropriato ..gli effetti diretti di un progetto sui seguenti fattori...*”. Il principio di precauzione costituisce un rafforzamento della prevenzione nel senso che rende necessario l'intervento di tutela anche in caso di mera situazione di incertezza in ordine al verificarsi di un determinato danno di natura ambientale.

Detto in altre parole significa che l'incertezza scientifica non può costituire il pretesto per giustificare la mancata adozione di un provvedimento di tutela (Fonte R. Ferrara) come risulta dalla valutazione della copiosa documentazione presentata in oggetto.

Per quanto sopra la scrivente espone le seguenti conclusioni: la V.I.A. non rispettando i principi generali di prevenzione e precauzione non deve essere accolta così come formulata.

6. OSSERVAZIONI SOTTO UN PROFILO LEGALE

Quanto sopra esaurientemente esposto e documentato rende doveroso il rispetto del P.A.T del Comune di Pederobba nei punti di tutela ambientale e sanitaria, nonché dei vincoli descritti relativamente all'area oggetto di valutazione (cfr. fig. 6), in quanto suffragato da oggettive ed incontestabili situazioni di fatto giuridicamente rilevanti che troverebbero tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria nel rispetto dei principi di prevenzione e di precauzione sopraesposti (Osservazioni n. 5).

Padova 18/4/2017

Dr.ssa Forestale Lecis Marina



Viste le osservazioni sopra riportate ai sensi della legge regionale del 10 marzo 1999 Art. 18.4 si chiede al presidente della commissione di disporre un'inchiesta pubblica.